

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 81

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore DI BIAGIO)

approvata nella seduta del 19 novembre 2014

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI
LIMITI DI EMISSIONE E DI OMOLOGAZIONE PER I MOTORI A
COMBUSTIONE INTERNA DESTINATI ALLE MACCHINE MOBILI
NON STRADALI (COM (2014) 581 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 2014
—————

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali;

valutato che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che risulta correttamente applicato il principio di sussidiarietà, poiché la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 24 (*Esecuzione delle misurazioni e delle prove per l'omologazione UE*) si ritiene opportuno prevedere che le misurazioni interessino anche i casi di combinazione tra motore termico e motore elettrico, consentendo così di valutare anche i motori destinati alla trazione/propulsione ibrida. Sarebbe inoltre opportuno aggiungere, per completezza, alle tipologie di carburanti contemplate al comma 2 del medesimo articolo, anche tipologie alternative quali ad esempio il *bio-diesel*, il gas naturale liquefatto (GNL) e l'idrogeno;

per quanto riguarda la conformità dei motori, di cui all'articolo 25, è opportuno ricordare che sono già attivi, in sede comunitaria, molti strumenti di certificazione dei processi produttivi, sulla base, nel caso specifico, delle cosiddette «direttive di prodotto», tra cui la direttiva macchine – direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. Tra queste certificazioni, ad esempio, figura la certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO. Questa o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA), nei Paesi dell'Unione europea, dovrebbe essere riconosciuta valida ai fini della verifica del processo produttivo. Pertanto, al fine di evitare il duplicarsi di procedimenti amministrativi, che ledono l'operatività degli operatori italiani e sono suscettibili di condizionare la concorrenza, sarebbe auspicabile prevedere che l'assolvimento dell'obbligo di controllo sulla conformità del tipo omologato, di cui all'articolo 25, si in-

tenda espletato dall'impresa richiedente l'omologazione mediante la presentazione all'Amministrazione competente, della certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata o equipollente certificazione;

in riferimento alla piattaforma amministrativa centrale dell'Unione e alla banca dati, di cui all'articolo 42 della proposta di regolamento, sarebbe opportuno che si definisse uno strumento unico destinato allo scambio di informazioni in materia di prodotti, coordinando in diversi archivi di una banca dati unica i dati provenienti dalle banche dati già previste dai diversi regolamenti e direttive inerenti il settore delle macchine: motori, emissioni acustiche, vibrazioni ed emissioni CO₂. Tale strumento, nel funzionare da raccordo tra le diverse direttive di riferimento, consentirebbe di inserire in un quadro più organico, più completo e maggiormente fruibile le molteplici informazioni riguardanti tutti i diversi aspetti tecnici dei singoli prodotti, interessati nel tempo dalle disposizioni comunitarie;

sarebbe infine auspicabile che l'omologazione prevista nell'atto comunitario, con particolare riferimento all'articolo 33 della presente proposta di regolamento, trovi adeguato recepimento all'interno del codice della strada, al fine di evitare inutili sovrapposizioni di procedimenti amministrativi, armonizzando al contempo la normativa altrimenti frammentata e conseguendo anche una adeguata semplificazione.

